

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Mentre era intento a lavori di edificazione di una cappella funeraria era precipitato al suolo da una impalcatura, riportando lesioni che lo portavano alla morte.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Lo svolgimento di mansioni di “direttore dei lavori di fatto”, rende del tutto irrilevante che non fosse il formale direttore dei lavori, se solo si consideri che la responsabilità per l’omessa adozione delle cautele antinfortunistiche incombe su chi dirige in concreto i lavori, indipendentemente da ogni posizione o qualifica formale.

Note:

Esito: La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di T.M. e Tr.Ma. Perché il reato loro ascritto è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso del M., che condanna al pagamento delle spese processuali.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2009

Numero: 35021

Sezione: IV

cod. 92

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.